

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2964

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO FRANCO, TAMINO, POLLICE, CALAMIDA

Presentata il 18 giugno 1985

Nuova disciplina del contratto degli agenti di assicurazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale dispositivo contenuto nell'articolo 1753 del codice civile estende l'applicazione del capo X del titolo III, libro IV del codice civile anche agli agenti di assicurazione.

A giudizio dei proponenti vi è l'esigenza di una migliore specificazione per salvaguardare le peculiarità dei settori merceologici ai quali è applicabile.

In questo senso lo sviluppo e l'importanza che ha assunto il settore assicurativo nel panorama economico del Paese, impone una normativa che distingua chiaramente l'attività assicurativa da altre attività alle quali pure è applicabile l'articolo della legge.

In particolare l'esperienza più recente suggerisce di distinguere l'attività assicurativa ad esempio da quella dei rappresentanti di commercio.

La struttura giuridica del mandato di agenzia, il compito economico - sociale dell'agente di assicurazione, con l'introduzione della legge n. 990 e successive modifiche, le stesse mansioni e funzioni rinviate alla competenza degli agenti - alla luce delle più recenti trasformazioni e di quelle in prospettiva - che tendono ad accentuare il decentramento dell'impresa madre (compagnia di assicurazione) verso la mandataria (agenzia di assicurazione), ed infine la costituzione dell'albo professionale degli agenti ed infine la costituzione dell'albo professionale degli agenti e dei *brokers*, indicano la possibilità di alcune modifiche giuridico-legislative nell'ambito della disciplina del contratto di agenzia.

Ciò si ritiene opportuno per inserire anche questo segmento in quel processo di risanamento della legislazione sul set-

tore assicurativo che il Parlamento ha iniziato dal 1977 per armonizzare le nostre leggi alle direttive comunitarie.

È un impegno che, a nostro giudizio, deve proseguire per creare le condizioni di uno sviluppo sempre maggiore dell'attività assicurativa tenendo conto dell'esigenza sempre più forte che ciò avvenga con grande professionalità da parte di tutti gli operatori, sola garanzia, per il cittadino, di un servizio all'altezza dei crescenti bisogni imposti dallo sviluppo della società.

Parimenti vi è la necessità che i lavoratori dipendenti godano di tutele normative e giuridiche che consentano loro di portare un apporto decisivo allo sviluppo delle assicurazioni nel nostro paese.

Partendo da queste considerazioni i proponenti hanno inteso, con gli articoli da 1 a 5, integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1753 del codice civile allo scopo di identificare in modo più specifico i soggetti che, attualmente, svolgono un'attività assicurativa in rappresentanza di una impresa assicurativa.

Il contenuto di questi primi articoli è decisivo al fine di ottenere anche in questo settore quella trasparenza necessaria in tutti i comparti della vita economica.

Con l'articolo 6 si ritiene di dare una garanzia ai dipendenti delle aziende sotto il profilo normativo introducendo anche il principio della responsabilità solidale delle compagnie in caso di mancato adempimento, da parte dell'agente, dagli obblighi di legge.

La finalità di tale coinvolgimento delle imprese appaltanti va vista sia in difesa dell'utenza sia dei lavoratori dipendenti.

Si tratta di responsabilizzare maggiormente le imprese di assicurazione nella scelta dei propri agenti, che le rappresentano nel rapporto con gli assicurati.

Con l'articolo 7 si ritiene introdurre il principio che il dipendente è legato alla vita della struttura produttiva e non al mandato dell'agente.

Tali obiettivi non vogliono rappresentare una ricerca di garantismo, ma vogliono assicurare un minimo di tutela per un settore al quale non si applicano, per le prevalenti dimensioni delle unità produttive, le leggi 300 e 604. In tale settore si assiste oramai da anni alla mancata applicazione di contratti anche in presenza di interventi del Ministero del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1753 del capo X, titolo terzo, libro IV del codice civile il contratto di agenzia è disciplinato dalla presente legge.

ART. 2.

È agente di assicurazione colui che, o nella veste di lavoratore autonomo o in quella di imprenditore, svolga stabilmente in favore della direzione di una impresa assicuratrice o della rappresentanza generale di una impresa estera, sia per incarico conferitogli direttamente e per iscritto sia di fatto, l'impegno di provvedere a proprio rischio ed a proprie spese, per conto dell'impresa preponente, con compenso in tutto o in parte a provvigione, all'espletamento di attività connesse con l'impresa madre.

ART. 3.

È agente professionista colui che, iscritto all'albo professionale, dedica la massima parte del suo tempo e la sua opera professionale all'incarico affidatogli espletando l'attività di cui all'articolo 2, e che non esercita altra attività imprenditoriale e lavorativa, subordinata od autonoma, se non in via meramente occasionale o marginale. L'esercizio dell'attività assicurativa per conto di altre imprese assicuratrici non esclude la qualifica di professionista fermo l'obbligo dell'agente di averne la preventiva autorizzazione scritta.

ART. 4.

È mediatore di assicurazioni e riassicurazioni chi in via professionale, con carattere di continuità e senza alcun vincolo contrattuale o di scelta, mette in relazione con società di assicurazione e riassicurazione soggetti interessati a stipulare contratti per la copertura di rischio, prepara la stipulazione dei contratti e collabora eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.

ART. 5.

È sub-agente di assicurazione colui il quale viene incaricato direttamente e per iscritto dall'agente di assicurazione di svolgere, oppure di fatto svolge, con incarico analogo a quello ricevuto dall'agente, incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigione, alla gestione di una sub-agenzia e allo sviluppo degli affari assicurativi in una zona determinata. L'incarico di sub-agente può essere conferito solo dietro espressa autorizzazione della compagnia preponente, e solo alle condizioni di cui all'articolo 6.

ART. 6.

L'agente di assicurazione, sia esso a gestione libera, professionista, sub-agente, è tenuto in solido con la compagnia di assicurazione preponente a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli spettanti al personale amministrativo dipendente da imprese di assicurazione e al personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione.

Le compagnie di assicurazione preponenti sono tenute in solido con l'agente di assicurazione — a gestione libera, pro-

fessionista, *broker*, sub-agente — all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e assistenza.

ART. 7.

Il trapasso di agenzia, la revoca del mandato, i trasferimenti o gli scorpori di portafogli, nonché i cambiamenti di denominazione sociale delle agenzie, non risolvono il rapporto di lavoro dei dipendenti in quanto non rientrano nelle cause di risoluzione giustificata del rapporto di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. Il personale dell'agenzia, conserva le condizioni giuridico-normative ed economiche raggiunte.